



Sanità privata - Accordo aziendale Casa di cura Bonvicini S.r.l.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
25/06/2007	31/12/2007	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
25/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 25/06/2007 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo, a prescindere dal profilo professionale d'inquadramento o dalla durata del contratto stesso.

Altre informazioni

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CASA DI CURA BONVICINI S.R.L.

Indice:

25/06/2007 CCAL accordo per l'adesione a Laborfonds

25/06/2007

ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS

Tra la Casa di Cura Bonvicini S.r.l.

e

l'Organizzazione Sindacale FPS/ODV - SGB/CISL rappresentata dal sig. Claudio Scrinzi

Con il presente Accordo Aziendale la Casa di Cura Bonvicini S.r.l. aderisce al Fondo pensione complementare denominato "Laborfonds" dal 01.07.2007.

Ai lavoratori operanti presso la casa di Cura Bonvicini S.r.l. viene applicato il CCNL del Comparto Sanità 2002 – 2005 (AIOP).

Gli stessi possono volontariamente iscriversi al Fondo pensioni complementare "Laborfonds".

A favore dei lavoratori iscritti l'azienda contribuisce con un'aliquota pari allo 0,50% della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

I lavoratori che aderiscono al Fondo complementare versano, mediante trattenuta mensile in busta paga, allo stesso, a scelta una percentuale della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) 1% (a scaglioni del 1% fino ad un massimo del 10%).

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo complementare "Laborfonds" un'quota pari allo ... (non definita e comunque minima pari al 50%) del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28.04.1993, così come prevista dal D.Lgs. 21.04.93, n. 124, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intera importo del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunta dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo complementare "Laborfonds".
